



COMUNE DI OSPEDALETTI

PROVINCIA DI IM

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37

OGGETTO:

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI OSPEDALETTI AI SENSI DEL D.LGS. N.175/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.100/2017. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, INDIVIDUAZIONE, REVISIONE E DETERMINAZIONI IN MERITO A PARTECIPAZIONI DA ELIMINARE.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Daniele CIMIOTTI - Sindaco	X	
Anna Maria BREGLIANO - Vice Sindaco	X	
Giacomo DE VAI - Consigliere	X	
Fabiano BOERI - Consigliere	X	
Manuel SPINELLI - Consigliere	X	
Emanuela SALIMBENI - Consigliere	X	
Filippo BERTO - Consigliere	X	
Simona CECCHETTO - Consigliere	X	
Dino PILONE - Consigliere		X
Paolo BLANCARDI - Consigliere	X	
Maurizio TAGGIASCO - Consigliere	X	
Valentina LUGARA' - Consigliere	X	
Manuel D'ORAZIO - Consigliere	X	
	12	1

Dei Consiglieri assenti giustificano: Dino PILONE.

Consiglieri Comunali presenti in videoconferenza: Filippo BERTO e Simona CECCHETTO

Assiste l'adunanza il Signor dott. Marco Gunter Segretario Capo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Daniele CIMIOTTI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

TENUTO CONTO di quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Pertanto il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

☞ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

☞ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate.

PRESO ATTO che il Comune di Ospedaletti con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 2 ottobre 2017 e n.35 del 29 novembre 20187 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge.

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

PRESO ATTO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del

decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

RILEVATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

PRESO ATTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Ospedaletti e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Si deve pertanto valutare:

- le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

- il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

La ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.

L'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall'ufficio Segreteria, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta.

Occorre pertanto individuare le partecipazioni da alienare, alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P.

Le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ..

Gli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare le analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute sono espresse nella Relazione Tecnica di cui sopra.

La scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

CONSIDERATO che il Comune di Ospedaletti partecipa alle seguenti società:

- Polo Universitario di Imperia SPU – Società di Promozione per l'Università P.A. – Via Nizza 8 – 18100 Imperia, C.F. 01131590083 per la quale è stata proposta dall'assemblea dei soci in data 14/07/2020 la trasformazione in fondazione:

N. AZIONI: 19 % PARTECIPAZIONE: 0,95% VALORE IN €: 12.381,67 €

- Riviera Trasporti S.p.A. – Via Nazionale 365 – 18100 Imperia, C.F. 00142950088

N. AZIONI: 97 % PARTECIPAZIONE: 0,0046% VALORE IN €: 97,00 €

- Rivieracqua S.C.P.A. – Via Nazionale 365 – 18100 Imperia, C.F. 00142950088 (*)

N. AZIONI: 3639 % PARTECIPAZIONE: 2,912% VALORE IN €: 5.485,50 €

- I.R.E. S.p.A. Via Peschiera, 16 — 16122 Genova, C.F. 02264880994

N. AZIONI: 178 % PARTECIPAZIONE: 0,048% VALORE IN €: 178,00€

- SANREMO PROMOTION Corso Garibaldi Palafiori 18038 Sanremo, C.F. 01249730084 (**)

N. AZIONI: 2 % PARTECIPAZIONE: 2% VALORE IN €: 1000,00 €

(*) partecipazione obbligatoria per legge

(**) in liquidazione

IN BASE a quanto sopra espresso, al momento non sussistono motivi per le alienazioni delle partecipazioni in capo al Comune.

RITENUTO invece esprimere l'intento di provvedere nel prossimo esercizio finanziario 2022 ad alienare le due azioni di SANREMO PROMOTION del valore complessivo di €1.000,00 pari al 2% di partecipazione.

IL PRESIDENTE mette in votazione la proposta di delibera in oggetto.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità.

VISTO lo Statuto del Comune.

VISTO il regolamento del Consiglio Comunale.

CON votazione resa in forma palese da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.12, Votanti n.12, Favorevoli n.12, Astenuti n.0, Contrari n.0.

DELIBERA

LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera come anche tutti gli atti e documenti citanti ancorché non allegati.

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da prospetto predisposto dagli Uffici Comunali ed allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, evidenziando che le stesse sono peraltro di modico valore.

DI DARE ATTO che la situazione delle partecipazioni del Comune di Ospedaletti non ha subito variazioni rispetto alla precedente ricognizione effettuata da questo Consiglio Comunale.

DI NON PROCEDERE al momento alle alienazioni delle partecipazioni in capo al Comune demandando l'eventuale valutazione circa l'alienazione al prossimo anno.

DI DARE ATTO che la partecipazione a Rivieracqua Scpa è obbligatoria per legge.

DI DARE, altresì, atto che la società Sanremo Promotion è in liquidazione ed esprimere l'intento di procedere a dismetterne il relativo patrimonio azionario mediante alienazione delle due azioni del valore complessivo di €1.000,00 pari al 2% di partecipazione, da effettuare nel prossimo esercizio finanziario 2022.

DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.

DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal

fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione a semplice richiesta dello stesso.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.

DI INVIARE, se dovuto, copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito.

VISTO l'art.134, comma 4, del del D.Lgs. n.267/2000.

CON votazione resa in forma palese da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.12, Votanti n.12, Favorevoli n.12, Astenuti n.0, Contrari n.0.

D E L I B E R A

DI RENDERE il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Daniele CIMIOTTI

Il Segretario Capo
dott. Marco Gunter

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 117 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/02/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ospedaletti , li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Marco Gunter

Segretario Capo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-nov-2021

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Segretario Capo
dott. Marco Gunter

